

al Capitano del Porto, il quale non accorderà la licenza prima d' assicurarsi, che ciò segua in una opportuna situazione, e che con la fraposizione d' una vela o tenda, tra il luogo del carico e quello del discarico, evitato sia ogni pericolo che tale materia non cada nel mare.

§. 54. Userà ogni attenzione che non si tenti, e molto meno si eseguisca, sotto gravissime pene, che in riflesso alle circostanze potranno estendersi sino al supplicio di morte, arruolamento ne' porti o città de' marinari sudditi per l' equipaggio de' bastimenti esteri mercantili, senza previa licenza ed espresso assenso delle competenti Autorità politiche, e così pure che non si costruiscano, nè si riparino, ne si armino, nè si equipaggino, nè si approvigionino bastimenti di guerra, od in corso, senza speciale assenso come sopra delle competenti Autorità.

§. 55. Il Capitano assegnerà ad ogni barca, il conveniente luogo di stazione nel porto, avendo riflesso che l' una non possa in verun rapporto servire all' altra di pregiudizio, prescrivendo a tale oggetto alli padroni o marinari di legarsi piuttosto in una situazione, che nell' altra.

§. 56. Che se questi persistessero in non eseguire gli ordini del Capitano, e legarsi contro li suoi divieti a proprio piacere, in tale caso potrà egli far tagliare le corde pericolose.

§. 57. Nel caso, che notte tempo non potesse